

# Il Regolamento “Roma I”: le norme a tutela dei lavoratori

di Laura Morrone

SOMMARIO: 1. Dalla Convenzione di Roma del 1980 al Regolamento (CE) n. 593/2008. 2. I contratti individuali di lavoro. 3. Le norme di applicazione necessaria ed il limite dell'ordine pubblico. 4. Considerazioni conclusive.

## 1. Dalla Convenzione di Roma del 1980 al Regolamento (CE) n. 593/2008

È entrato in vigore il Regolamento (CE) n. 593/2008 del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)<sup>1</sup>, che si applica ai contratti stipulati dopo il 17 dicembre 2009 e che converte la Convenzione di Roma in forma di strumento comunitario.

Il Regolamento “Roma I” sostituisce, nei rapporti fra gli Stati membri<sup>2</sup>, la Convenzione di Roma del 1980<sup>3</sup>, che già

<sup>1</sup> Pubblicato in GUCE L n. 177 del 4 luglio 2008.

<sup>2</sup> Ad eccezione della Danimarca.

<sup>3</sup> In GUCE L n.266 del 9 ottobre 1980, ratificata con legge di autorizzazione 18 dic. 1984 n. 975, in *GU suppl. ord.* al n. 25 del 30 gen. 1985. Per una selezione bibliografica cfr. A. BONOMI, *Il nuovo diritto internazionale privato dei contratti: La Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 è entrata in vigore*, in *Banca, borsa, titoli di credito*, 1992, p. 104 ss.; T. BALLARINO, *Diritto internazionale privato*<sup>2</sup>, Cedam, Padova, 1996, p. 582 ss.; U. VILLANI, *La Convenzione di Roma sulla legge applicabile ai contratti*<sup>2</sup>, Cacucci, Bari, 2000, p. 245 ss.; *La Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. II. Limiti di applicazione: Lectio notariorum*, (a cura di T. BALLARINO), Giuffrè, Milano, 1994; *La Convenzione di Roma sul diritto applicabile ai contratti internazionali*<sup>2</sup> (a cura di G. SACERDOTI, M. FRIGO), Giuffrè, Milano, 1994; *Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.*

armonizzava le norme relative al diritto applicabile alle obbligazioni contrattuali nei rapporti “transfrontalieri”.

L'atto comunitario trova la sua base giuridica negli art. 61 e 65 del Trattato CE<sup>4</sup>. Si applica alle obbligazioni contrattuali di carattere civile e commerciale e pone le regole necessarie a individuare la legge applicabile nelle ipotesi “che comportino un conflitto di leggi”.

Lo scopo del legislatore comunitario è quello di raggiungere l'uniformità dei criteri di individuazione della legge applicabile ai contratti internazionali, inclusi i contratti di lavoro e quelli conclusi dai consumatori.

## 2. I contratti individuali di lavoro

La tutela del lavoratore solo parzialmente si realizza grazie alle previsioni dell'art. 8.

La disciplina ivi contenuta va coordinata con quella prevista da altre disposizioni del Regolamento che possono venire in considerazione allo scopo di supplire le carenze riscontrate nell' articolo in questione.

La normativa comunitaria si caratterizza, infatti, sia per l'espressa previsione del limite dell'ordine pubblico, sia per il richiamo delle norme di applicazione necessaria. Entrambe i limiti concorrono a formare la disciplina che in concreto deve applicarsi ai contratti di lavoro ed ai contratti conclusi dai contraenti deboli in genere.

*Commentario*, (a cura di C. M. BIANCA, A. GIARDINA), in *NLCC*, 1995, p. 901.

<sup>4</sup> Adesso art. 67 ed 81 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

Sarà necessario procedere, dunque, ad un esame specifico per ognuna di queste fattispecie cominciando con l'esame delle norme di applicazione necessaria attualmente disciplinate nell'art. 9 del Regolamento.

Riguardo queste ultime vanno fatte alcune precisazioni.

Ad occuparsi di questa categoria di norme nella Convenzione di Roma è l'art. 7, che utilizza il termine di "disposizioni imperative" per designare quelle che sono, invece, norme di applicazione necessaria. Inoltre, non le qualifica in maniera autonoma e genera dunque incertezza. Infine, prevede la possibilità di dare applicazione a norme di applicazione necessaria di un paese terzo rispetto a quello del foro in modo molto ampio producendo risultati poco prevedibili. Per queste ragioni l'art. 7 è stato oggetto di numerose critiche e l'art. 9 del Regolamento ne ha modificato sensibilmente il contenuto.

In primis, ha provveduto a sostituire il termine "disposizioni imperative" con quello più corretto "norme di applicazione necessaria". Ha, poi, qualificato in modo autonomo queste norme<sup>5</sup> e le ha individuate nelle disposizioni il cui rispetto è ritenuto cruciale da un paese per la salvaguardia della sua organizzazione politica, sociale o economica. Inoltre, l'art. 9 dichiara espressamente che, ad eccezione delle norme di applicazione necessaria del foro ed a quelle della *lex causae*, può essere data efficacia solo alle norme di applicazione necessaria del paese di esecuzione degli obblighi contrattuali e solo nella misura in cui tali obblighi rendano illecito l'adempimento del contratto.

Si tratta, dunque, di innovazioni da valutare positivamente<sup>6</sup>.

<sup>5</sup> Con una definizione fornita dalla CGCE, caso *Arblade*, cfr. Corte di Giustizia, 23 novembre 1999, cause riunite C-369/96 e C-376/96, in *Raccolta* 1999, I-8453.

<sup>6</sup> L. GAROFALO, *Volontà delle parti e norme imperative* cit., in *RDIPP*, 1996, p. 488; B. UBERTAZZI, *Il regolamento Roma I* cit., Giuffrè, Milano, 2008, p. 121 ss.; G. BIAGIONI, *Articolo 9 – Norme di applicazione necessaria*, in *Commentario*

### 3. Le norme di applicazione necessaria ed il limite dell'ordine pubblico

Come si coordina la disciplina prevista dall'art. 9 con quella dell'articolo 8?

L'art. 9 del Regolamento, eliminando ogni ambiguità linguistica, rende evidente che le norme di applicazione necessaria si pongono su un piano diverso rispetto alle "disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente", di cui agli art. 3 par. 3 e 8 par. 1.

Queste disposizioni richiamano le c.d. "norme imperative semplici" che, nell'ambito del singolo ordinamento statale, sono inderogabili dall'autonomia privata<sup>7</sup>.

Le norme di applicazione necessaria costituiscono invece un limite all'applicazione del diritto straniero richiamato dalle norme di conflitto uniformi.

Rispetto ad esso, infatti, prevale il diritto materiale interno, il quale esige di essere applicato uniformemente sul territorio nazionale.

Non tutte le norme imperative c.d. semplici sono "applicabili quale che sia la legge regolatrice del contratto", come accade invece per le norme di applicazione necessaria, ma è sicuramente vero che tutte le norme di applicazione necessaria sono inderogabili da parte dei privati. Ne segue che queste ultime consistono in un sottoinsieme della più ampia categoria delle norme imperative o inderogabili. Il problema, dunque, è un altro ed attiene al rilievo che occorre loro conferire nel caso in cui presentino i requisiti di cui agli art. 3 e 8 del Regolamento, risultando al tempo stesso anche di applicazione necessaria. Il dibattito è stato pacificamente risolto considerando che tutte le norme imperative in questione, semplici o di applicazione necessaria che siano, operano secondo uno stesso principio. Sono, cioè, rivolte al fine

cit. (a cura di F. SALERNO, P. FRANZINA), in *NLCC* ¾, 2009, p. 788 ss.

<sup>7</sup>T. TREVES, *Norme imperative e di applicazione necessaria nella Convenzione di Roma del 19 giugno 1980*, in *RDIPP*, 1983, p. 25 ss.

pratico del “non pregiudizio” dei valori dalle stesse tutelati.

Quindi, le norme imperative richiamate dall’art. 8 assolvono una funzione di tipo protettivo, mirano a garantire la protezione della parte debole e ad assicurare che il lavoratore non risulti privato della tutela minima garantita dalle norme in questione.

Questa funzione può essere tranquillamente svolta dalle norme imperative semplici, ma nulla vieta che ci siano anche norme imperative di applicazione necessaria in materia e di cui gli Stati pretendano in rispetto. Semplicemente, queste ultime sono richiamate da un diverso articolo, l’art. 9.

Ad ogni buon conto, attraverso il combinato disposto degli art. 8 e 9 è possibile sopperire a buona parte delle deficienze segnalate nei paragrafi precedenti.

In materia di contratti di lavoro, infatti, le norme di applicazione necessaria garantiscono la presenza di un nocciolo duro di norme invocabili a favore del lavoratore indipendentemente dalla legge scelta per regolare il contratto di modo che si fughi il dubbio che il datore di lavoro possa influenzare la scelta del lavoratore imponendo l’applicazione di una legge a lui più favorevole.

Per completare il nostro discorso è, adesso, necessario verificare come si coordinano le disposizioni in materia di ordine pubblico con quelle poste a tutela del contraente debole.

L’art. 21 del Regolamento, esattamente come l’art. 16 della Convenzione di Roma, stabilisce che l’applicazione di una disposizione della *lex contractus* può essere esclusa quando sia manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico del foro. Il limite dell’ordine pubblico impedisce il ricorso al diritto straniero, reso competente da una norma di conflitto, quando il risultato effettivo dell’applicazione del diritto medesimo risulti incompatibile con i valori fondamentali del foro<sup>8</sup>.

<sup>8</sup>G. BADIALI, *Ordine pubblico e diritto straniero*, Giuffrè, Milano, 1963; G. BARILE, *Lezioni di diritto*

Nel disciplinare tale limite, l’art. 21 del Regolamento sembra voler salvaguardare l’insieme dei valori fondamentali ed irrinunciabili di ciascun ordinamento statale, tuttavia, già la Relazione Giuliano-Lagarde, di accompagnamento alla Convenzione di Roma, sottolineava che la menzionata espressione “*include l’ordine pubblico comunitario divenuto parte integrante dell’ordine pubblico degli stati membri*”.

A maggior ragione, questa precisazione vale per il Regolamento del 2008. In che modo, però, l’ordine pubblico - del foro o comunitario - può influenzare la disciplina in materia di contratti di lavoro?

Di certo lo strumento tradizionale dell’ordine pubblico, considerato il suo meccanismo di azione “a posteriori”, è il mezzo più valido a cui affidare l’istanza protezionistica del contraente debole, affinché risponda ad esigenze concrete. Tuttavia, esso sembra rivestire un ruolo solo marginale.

Ai sensi dell’art. 21, infatti, “soltanto” nel caso in cui l’applicazione della *lex contractus* risulti “manifestamente” incompatibile con l’ordine pubblico del foro sarà possibile invocare tale limite e fondare su di esso la mancata applicazione della legge normalmente competente.

Inoltre, per invocare tale limite, bisognerà preventivamente accertare se i principi in materia di *favor laboris* possano annoverarsi fra quelli di ordine pubblico del foro.

Esaminando la legislazione italiana in materia di lavoro sembra chiaramente che l’ordinamento si ispiri al principio della maggior protezione possibile del lavoratore, come ha messo in luce anche la dottrina lavoristica<sup>9</sup>.

*internazionale privato*, Cedam, Padova, 1980, p. 131 ss.; P. BENVENUTI, *Comunità statale, comunità internazionale ed ordine pubblico internazionale*, Giuffrè, Milano, 1977.

<sup>9</sup>C. ASSANTI, *Autonomia negoziale e prestazione di lavoro. Principi generali*, Giuffrè, Milano, 1961, p. 127; V. SIMI, *Il favore dell’ordinamento giuridico per i lavoratori*, Giuffrè, Milano, 1967, p. 8 ss.; A. CESSARI, *Il “favor” verso il prestatore di lavoro subordinato*, Giuffrè, Milano, 1966, p. 7 ss.; G.

In questo senso depongono l'insieme dei principi dettati dalla Costituzione in materia di tutela del lavoro<sup>10</sup> ed anche numerose altre disposizioni legislative, non ultimo lo statuto dei diritti dei lavoratori<sup>11</sup>.

Inoltre, la maggior parte delle norme poste a tutela del lavoratore non hanno un carattere di assoluta inderogabilità, ma sono tese a garantire condizioni minime inderogabili ed auspicano l'applicazione di condizioni che risultino più protettive degli interessi del lavoratore<sup>12</sup>.

Il criterio della derogabilità *in melius* tende a concretare non una tutela minima paritaria, ma la massima fra più tutele precostituite tramite la prevalenza della disposizione più favorevole al prestatore di lavoro<sup>13</sup>.

Se questo è un principio che informa l'intera legislazione lavoristica ed il rilievo dato alla tutela del lavoro è addirittura di rango costituzionale, allora può pacificamente affermarsi che si tratta di uno dei principi fondamentali del nostro ordinamento e ne deriva che non possono trovare applicazione in Italia quelle leggi straniere che contengono una disciplina del rapporto di lavoro meno favorevole al lavoratore di quella italiana.

A tale applicazione osterebbe, appunto, il limite dell'ordine pubblico<sup>14</sup>.

---

BALZARINI, *La tutela del contraente più debole nel diritto del lavoro*, Cedam, Padova, 1965, p. 5 ss.

<sup>10</sup>C. MORTATI, *Il lavoro nella Costituzione*, in *D.L.*, 1954, I, p. 149 ss.; C. SMURAGLIA, *La Costituzione e il sistema del diritto del lavoro*, Giuffrè, Milano, 1958, p. 28.

<sup>11</sup>L. 20 mag. 1970, n. 300, *Statuto dei lavoratori*, in *GU* 27 mag. 1970, n. 131.

<sup>12</sup>F. POCAR, *La legge applicabile ai rapporti di lavoro secondo il diritto italiano*, in *RDIPP*, 1972, p. 744 ss., cfr. art. 2077 e 2113 c. c.

<sup>13</sup>A. CESSARI, *Il "favor"* cit., p. 31; R. CLERICI, *Rapporti di lavoro, ordine pubblico e Convenzione di Roma del 1980*, in *RDIPP*, 2003, p. 809 ss.

<sup>14</sup>F. POCAR, I. VIARENGO, *Diritto comunitario del lavoro*<sup>2</sup>, Cedam, Padova, 2001, p. 136 ss. In giurisprudenza cfr. Corte di Cassazione sent. 22 febbraio 1992 n. 2193, *D.A.E. Costruzioni S.p.A. c. Vitale*, in *RDIPP*, 1994, p. 150 ss.; sent. 30 novembre 1994 n. 10238, *Alitalia c. Fife*, in *RDIPP*, 1996, p. 353 ss. Per una posizione contraria cfr. sent. n. 2795 del 3 agosto 1968, *Sorrentino c. Banco di Napoli*, in

Per effetto dell'art. 21 del Regolamento, nei riguardi del lavoro svolto all'estero e nei casi in cui, seppur prestato in Italia, ad esso si applichi una legge straniera, per scelta delle parti o ai sensi dell'art. 8, il diritto straniero designato non potrà trovare applicazione qualora risulti meno protettivo del diritto italiano.

#### 4. Considerazioni conclusive

Queste conclusioni sono avallate anche dall'esame delle c.d. "clausole di non regresso", inserite nelle più recenti direttive in materia di politica sociale.

Esse prevedono, seppur con varie formulazioni, che l'attuazione delle direttive in questione non possa giustificare un regresso del livello generale di tutela dei lavoratori, garantito dalla legislazione interna previgente<sup>15</sup>.

L'unico neo risiede nel fatto che l'individuazione e l'applicazione dei principi di ordine pubblico risultano operazioni particolarmente delicate.

Ai giudici si richiede una valutazione logico giuridica che coinvolge diverse variabili.

Si tratta di un problema di conoscenza approfondita del diritto, cui appartengono le norme oggetto della comparazione; conoscenza che implica la comprensione della *ratio* dei singoli istituti.

Si tratta, poi, di fissare i parametri in base ai quali la comparazione deve essere condotta, con tutte le difficoltà che possono sorgere qualora non sussistano istituti omogenei per essere comparati all'interno dei due ordinamenti.

Appare evidente, pertanto, che, a seconda di come venga interpretata ciascuna di queste variabili, può pervenirsi in sede applicativa ad un risultato diverso.

---

*RDIPP*, 1969, p. 777 ss., con commento di R. CLERICI, *Lavoro bancario svolto in Argentina e volontà delle parti*, p. 972.

<sup>15</sup>L. GAROFALO, *Le clausole di "non regresso" nelle direttive comunitarie in materia di politica sociale*, in *RGLPS*, 2004, p. 39 ss.; ID., *I conflitti di leggi in materia di sciopero*, in *RDIPP*, 1982, p. 744 ss..

Fortunatamente, la comunitarizzazione della Convenzione di Roma consentirà alla Corte di Giustizia di prendere posizione in maniera incisiva anche in questa materia. Un suo opportuno intervento potrebbe risolvere numerosi problemi pratici connessi all'attuazione degli articoli in esame.